



CIRCOLARE N. 32

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO III

Roma, **27 SET. 2004**

Prot. N. 0113058

Ai PRESIDENTI DEI COLLEGI DEI
REVISORI DEI CONTI
in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
presso le Istituzioni scolastiche
LORO SEDI

OGGETTO: Liquidazione compenso – operazioni di conguaglio fiscale.

Com'è noto con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 novembre 2003, è stato determinato, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" - D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 – il compenso spettante al presidente ed ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. Con successiva circolare n. 92 del 4 dicembre 2003, emanata dal Servizio per gli affari economico finanziari del MIUR, concordata con lo scrivente Ispettorato Generale, sono state impartite istruzioni ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto di fissazione dei compensi.

Peraltro, in sede di liquidazione degli emolumenti ai revisori dei conti, in rappresentanza del MEF, per l'attività di riscontro espletata nel corso degli anni 2002 e 2003, è stato rilevato che diverse istituzioni scolastiche hanno inserito detti redditi, ai fini del conguaglio fiscale e previdenziale, direttamente nel Sistema Personale Tesoro (S.P.T.) utilizzando il file PRE – 96. Ciò ha determinato, in taluni casi, l'effettuazione di una doppia operazione di

fu

conguaglio fiscale, sia da parte del datore di lavoro, quale sostituto primario d'imposta (nel Mod. CUD del dipendente), sia dallo stesso percipiente, a seguito dell'inclusione degli stessi redditi nel Mod. 730.

Al fine di prevenire, in futuro, detti inconvenienti si intende, in questa sede, puntualizzare la procedura da seguire per una corretta operazione di conguaglio.

Preliminarmente si fa presente che il reddito di che trattasi, ai sensi dell'art. 50 (già art. 47), comma 1, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), è classificato quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, soggetto alla sola imposizione fiscale.

In ordine, poi, alle operazioni di conguaglio, si aggiunge che ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505) le scuole sono obbligate ad operare le ritenute alla fonte ed a rilasciare al percipiente la relativa certificazione, essendo venuto meno l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro.

A questo punto il percipiente, ai fini delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, potrà scegliere tra le seguenti due alternative:

- consegnare, entro e non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo al periodo d'imposta, copia della certificazione in parola al proprio datore di lavoro, con la richiesta di tenerne conto nelle operazioni di conguaglio; in tal caso è utile rammentare che il citato sistema informativo del personale - S.P.T. – provvederà a ricalcolare automaticamente le addizionali regionali e comunali ancorchè già trattenute dalla scuola;
- inserire tali redditi nella propria dichiarazione fiscale – Modello 730 o Unico Persone Fisiche – alle prescritte scadenze qualora non sia stata seguita la modalità di cui al punto precedente.

In relazione a quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler richiamare l'attenzione delle istituzioni scolastiche presso cui sono svolte le funzioni di controllo, circa i suddetti adempimenti.

fu

Il Ragioniere Generale dello Stato

